

Publicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.CAU.
[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. [REDACTED] del [REDACTED], con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari concorsuali e contenzioso – Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso, rigettava la richiesta della ricorrente di ripetizione della prova di capacità operativa, prevista dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,

riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14/11/2018;
del provvedimento del [REDACTED] ovvero di data successiva, non notificato alla ricorrente, dichiarativo del mancato superamento della prova di capacità operativa, ai sensi dell'art.8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nella parte in cui richiama l'allegato "C", il quale stabilisce che "la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo",
ove occorra, dell'allegato "C" richiamato dall'art. 8 del bando di concorso (D.M. n. 238 del 14/11/2018) nella parte in cui stabilisce che "la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la mancata conclusione della prova fisica della procedura speciale di reclutamento in conseguenza dell'infortunio occorso alla ricorrente che ha determinato il trasporto della stessa presso il pronto soccorso ospedaliero, con prognosi di 8 giorni, nonché la esclusione dal concorso per il non superamento del modulo, senza alcun effettivo giudizio di inidoneità fisica;

Considerato che anche alla luce di quanto esposto e documentato in ricorso va apprezzato favorevolmente il *periculum* rappresentato dall'interessata in merito alla possibile preclusione alla ulteriore partecipazione alla procedura in oggetto;

Ritenuto pertanto di disporre la riammissione della ricorrente, con riserva, alla procedura ai fini della ripetizione della prova non superata e, in caso di esito positivo di questa, dell'espletamento delle ulteriori prove ancora da eseguire, con la possibilità per la ricorrente di farsi assistere da un osservatore;

Spese al definitivo cautelare;

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del [REDACTED].

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini dell'ammissione, con riserva, alla ripetizione della prova non superata, nei sensi di cui in motivazione.

Spese al definitivo cautelare.

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del [REDACTED].

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.